

Mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - obbligo di rendiconto - Cass. n. 20042/2019

Mandato - Obbligo di rendiconto - Approvazione tacita del rendiconto - Comportamento concludente - Necessità - Silenzio del mandante - Insufficienza.

Nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio.

Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20042 del 24/07/2019 (Rv. 654977 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1713](#)

Procura

Mandato

Corte

Cassazione

20042

2019